

DICHIARAZIONI

Il quadro RX nel modello Redditi SC 2018

di Federica Furlani

La **sezione II** del **quadro RX** è deputata ad accogliere **le eccedenze ed i crediti relativi al periodo d'imposta precedente che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza**, al fine di consentirne l'utilizzo con l'indicazione degli stessi nella presente dichiarazione.

Ad esempio, nella presente sezione devono essere indicati i crediti e le eccedenze nei **seguenti casi**:

- quando il contribuente non è più tenuto alla presentazione di uno o più quadri che compongono il modello Redditi, che aveva o avevano chiuso a credito, e quindi **non trova collocazione il riporto dell'eccedenza e del relativo utilizzo**;
- quando la dichiarazione precedente è soggetta a **rettifica a favore** del contribuente per **versamenti eccedenti**, ma il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive (ad esempio, per le imposte sostitutive di cui al quadro RQ in cui non è contemplata la formazione di eccedenze);
- quando vi è la presenza di **eccedenze di versamento rilevate** dal contribuente **dopo la presentazione del modello Redditi 2017** o comunicate dall'Agenzia delle Entrate a seguito di **controllo automatizzato** della dichiarazione, sempre a condizione che il relativo credito non possa essere riportato nel quadro di riferimento.

La **sezione II** deve essere compilata anche nel caso in cui gli importi a credito e le eccedenze di versamento relativi al precedente periodo d'imposta, richiesti in compensazione, **siano stati integralmente compensati alla data di presentazione della dichiarazione Redditi 2018**, ed anche nel caso di indicazione nel **quadro DI** di crediti relativi a imposte per le quali non è prevista l'esposizione nella **sezione I** del **quadro RX**.

SEZIONE II Crediti ed eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni	Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare	Importo trasferito al consolidato
	1	2	3	4	5	6
RX40		,00	,00	,00	,00	,00
RX41		,00	,00	,00	,00	,00
RX42		,00	,00	,00	,00	,00

La sezione si compone di **tre righe, da RX40 a RX42**, che vanno compilati come segue:

- nella **colonna 1** va indicato il codice tributo dell'importo o dell'eccedenza a credito che

- si intende riportare dall'anno precedente;
- nella **colonna 2** vanno indicati alternativamente:
 - l'ammontare del credito, di cui alla colonna 5 del corrispondente rigo del quadro RX – Sezione I del modello Redditi 2017;
 - le **eccedenze di versamento** rilevate dal contribuente successivamente alla presentazione della dichiarazione Redditi 2017;
 - le **eccedenze di versamento riconosciute dall'Agenzia delle Entrate** a seguito di liquidazione della dichiarazione, che non possono essere riportate nel quadro di riferimento.

Nel caso in cui sia stato compilato il **quadro DI**, l'importo da indicare a **colonna 2** deve essere aumentato del reddito indicato in **colonna 5** del **quadro DI**, per ciascuna imposta corrispondente.

- nella **colonna 3** va indicato l'ammontare del credito o eccedenza indicata nella **colonna 2** che è stato complessivamente **utilizzato in compensazione** con il modello F24 entro la data di presentazione della presente dichiarazione.

La **differenza** risultante fra l'importo indicato nella colonna 2 e l'importo indicato nella colonna 3 deve essere **ripartito tra le colonne 4 e/o 5**.

- nella **colonna 4** va indicato l'ammontare del credito residuo di cui si intende **chiedere il rimborso**;
- nella **colonna 5** va indicato l'ammontare del credito da **utilizzare in compensazione** con il modello F24 fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione. Nel **modello F24** dovrà essere indicato il codice tributo specifico e l'**anno di riferimento 2017 anche se si tratta di credito proveniente da periodi precedenti**.

Il credito indicato a colonna 5, per la parte eventualmente derivante dalla colonna 5, al netto dell'importo di colonna 4, del **quadro DI**, può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la **dichiarazione integrativa**, come disposto dall' [articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998](#).

- nella **colonna 6** va indicato, da parte dei soggetti ammessi alla **tassazione di gruppo**, il credito ceduto ai fini della compensazione dell'Ires dovuta dalla **consolidante** e indicato nel quadro GN. Detti soggetti devono pertanto ripartire la differenza tra gli importi di colonna 2 e 3 tra le colonne 4, 5 e 6. Il limite massimo dei **crediti di imposta compensabili** ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#) (€ 700.000) deve ricomprendere anche l'ammontare del credito ceduto al gruppo consolidato.

Ipotizzando che la società Alfa Srl abbia versato nel corso del 2017 un'**imposta sostitutiva** (ad esempio codice tributo 1823) da **quadro RQ** (che non prevede la relativa indicazione dell'eccedenza) in eccesso rispetto al dovuto per 15.000 euro - importo che ha in parte

compensato sempre nel 2017 per 5.000 euro -, la rappresentazione in dichiarazione dovrà avvenire come riportato:

SEZIONE II Crediti ed eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni	Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare	Importo trasferito al consolidato
	1	2	3	4	5	6
RX40		,00	,00	,00	,00	,00
RX41		,00	,00	,00	,00	,00
RX42		,00	,00	,00	,00	,00

Con l'indicazione del **credito residuo** nel **quadro RX Sezione II** la validità del credito viene equiparata a quella dei **crediti** che si sono formati nel **2017**.

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DEGLI IMMOBILI

Scopri le sedi in programmazione >